



COMUNE DI ONIFERI

PROVINCIA DI NUORO

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 05/04/2013	
OGGETTO:	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013

L'anno Duemilatredici addì cinque del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze della residenza municipale si è riunita, nei modi e termini di legge, il consiglio Comunale con l'intervento dei Signori

COGNOME E NOME			P	A
1	PIRAS STEFANIA	Sindaco	X	
2	PISCHEDDA DANILO	Consigliere maggioranza	X	
3	DAGA DANIELA	"	X	
4	CADDORI MAURIZIO	"	X	
5	FORMA GIANMARCO	"	X	
6	SPINA SILVANA	"	X	
7	MULEDDA ENZO GAETANO	Consigliere minoranza	X	
8	URRAI MICHELE	"	X	
9	PIRAS BARBARA	"		X

La Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell'adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1 del 13/03/2012 con oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2012", con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:

- ALIQUOTA DI BASE "ordinaria" nella misura dello 0,76%;
- ALIQUOTA "ridotta" nella misura dello 0,2% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; VERIFICATO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
-

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell'"Allegato A", annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

unanime

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione di C.C. n. 1 del 13/03/2012, secondo il prospetto contenuto nell'Allegato A", annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2013 le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2012;
- 3) DI PRENDERE ATTO dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:
 - lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
 - lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
 - lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- 4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 5) DI DARE ALTRESÌ ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;
- 6) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere, ai sensi dell'art. l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, in quanto in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Stefania Piras

IL SEGRETARIO COM.LE

f.to Dott. Mario Mattu

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO e CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 11/04/2013 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Mario mattu

Allegato A''

alla deliberazione di C.C. n.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per:

a) abitazioni principali:

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;

b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,76% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili e nella fattispecie per:

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;

d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

e) le aree edificabili- artigianali;

f) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D